



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto:

sanzioni

amm. ve

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1055/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. 19475

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Ud. 19/09/2012

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1055-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

2012

- **ricorrente** -

2642

contro

SA

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 127/2007 della COMM.TRIB.REG.

di POTENZA, depositata il 20/11/2007 R.G.N. 537/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso, con giurisdizione del
giudice ordinario.



Udienza 19.9.2012, causa n. 1

R.G. n. 1055/2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle entrate, Ufficio di Pisticci, dopo aver esaminato il verbale di ispezione redatto dalla Direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti di SA [redacted], irrogava una sanzione allo stesso pari ad euro 12.930,30 ex art.3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito in legge 23.4.2002, n.73 per avere avuto alle dipendenze un lavoratore LB [redacted] non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il S [redacted] impugnava la sanzione avanti la Commissione Tributaria provinciale di Matera che con sentenza n. 15/2005 accoglieva l'impugnazione annullando la detta sanzione. Proponeva appello l'Agenzia delle entrate avanti alla Commissione Tributaria regionale di Potenza che con sentenza del 4.1.2008 confermava la decisione di prime cure. La Commissione rilevava che difettava la prova della falsità della scritturazione aziendale in quanto sussistevano in tal senso le sole dichiarazioni del L [redacted] che successivamente erano state smentite ~~essi~~ da persona minorenni emotivamente scosso dall'intervento dei verbalizzanti.

Per la cassazione di tale decisione promuove ricorso l'Agenzia delle Entrate formulando due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega il difetto di giurisdizione, in quanto la Corte costituzionale con sentenza n.130/2008 aveva pendente il termine per l'impugnazione delle sentenza di appello dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 d.lgs n.546/92 nella parte in cui includeva nella giurisdizione della Commissioni tributarie controversie come quella di specie.

Il motivo è infondato in quanto la questione è coperta di giudicato alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo il quale " allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano pronunciato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto questo profilo,



non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare di ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi ormai di questione ormai coperta da giudicato implicito" (cfr. Cass. N. 19792/2001, Cass. N. 27531/2008 a Sezioni Unite). Nel caso in esame neppure con l' appello emerge che sia stata sollevata questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo si allega l' insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non erano state chiarite le ragioni per le quali si era privilegiate non le dichiarazioni rese dal teste LG ai verbalizzanti ma quelle successive certamente "aggiustate" a distanza di tempo.

Anche tale motivo è infondato. La sentenza impugnata spiega in modo logico e persuasivo perché le sole dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal teste, ancora scosso emotivamente per la visita ispettiva, siano state ritenute insufficienti a provare la pretesa avanzata nei confronti dell'intimato: la sentenza non privilegia le seconde dichiarazioni ma ritiene, per quanto prima detto, che le prime siano insufficienti a provare la fondatezza della sanzione irrogata. La motivazione appare congrua, mentre le censure appaiono di merito, tendenti ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.

Si deve quindi rigettare il ricorso. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.9.2012

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente

[Signature] *[Signature]*

[Signature]



9 NOV 2012

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

[Signature]